



TRIBUNALE DI COMO

Prima Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari

R.G.E. n. 248/2005

Il G.E., dr. Alessandro Petronzi, sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti di causa e i verbali di causa, esaminati i documenti, rilevato che con ricorso in opposizione *ex artt.* 619 c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, la opponente, coniuge del debitore esecutato, deduce la impignorabilità di (alcuni) dei beni oggetto del pignoramento in quanto conferiti in fondo patrimoniale ritualmente costituito per atto pubblico in data 26.02.1998 e debitamente pubblicizzato ai sensi di legge *ex artt.* 162 u.c. e 2647 c.c.;

rilevato ancora che un comproprietario del compendio oggetto di pignoramento deduce la improcedibilità della procedura esecutiva (riassunta *ex art.* 627 c.p.c. a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 11.5.2015 che ha disposto in ordine alla scioglimento della comunione dei beni tra i comproprietari) rilevando la erronea indicazione del codice fiscale della parte nella sentenza nonché la irritualità della riassunzione;

lette le memorie delle controparti le quali richiedono il rigetto della eccezione di improcedibilità ritualmente perfezionata, nonché della opposizione del terzo sull'assunto della carenza di prova in ordine alla circostanza che l'opponente non avrebbe provato la estraneità dei crediti ai bisogni della famiglia;

ritenuto che la eccezione di irritualità della riassunzione sia manifestamente infondata sia in ragione del fatto che essa risulta tempestiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c. e notificata nei confronti di tutte le parti del processo esecutivo, sia in ragione della circostanza che l'eventuale errore materiale nella indicazione del codice fiscale di una delle parti non inficia la possibilità di riassumere il processo esecutivo, ma al più legittima ciascuna delle parti (ivi inclusa la richiedente) a richiedere la correzione dell'errore materiale della sentenza medesima;

ritenuto, quanto alla opposizione del terzo, che essa non sia fondata e ciò per le seguenti ragioni:

a) è noto che la costituzione del fondo patrimoniale determina un effetto segregativo patrimoniale dei beni conferiti (immobili, mobili registrati e titoli di credito se nominativi) che sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;

b) l'art. 170 c.c. stabilisce infatti che l'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo è impedita per quei "*debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia*";

c) tale effetto preclusivo è subordinato alla duplice verifica da un lato della opponibilità del fondo a norma degli artt. 162 u.c. (annotazione a margine dell'atto di matrimonio, con funzione di pubblicità dichiarativa) e 2647 c.c. (trascrizione presso i RRII, se oggetto del fondo sono beni immobili, la cui funzione, per giurisprudenza consolidata, degrada a mera pubblicità notizia [*ex pluribus*, Cass. Sez. Un. 21658/2009; Cass. 27854/2013] e dall'altro della estraneità dei debiti alle esigenze familiari;

d) la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, consapevole che la norma è in astratto idonea a creare un *vulnus* alla effettività della tutela del diritto di credito ed un limite al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., è consolidata nel ritenere che i bisogni della famiglia vadano intesi in senso non restrittivo, ma ampio.

In linea generale, si sostiene che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella concreta relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia, potendovi rientrare ogni sorta di credito, se volto al pieno mantenimento ed allo sviluppo della famiglia, ed escludendosi solo quei crediti sorti per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (*ex pluribus*, Cass. 15862/2009; Cass. 12998/2006; Cass. 11230/2003).

Sulla scorta della accertata inerenza ai bisogni della famiglia *latu sensu* interpretati, sono state ritenute rientranti nei bisogni della famiglia, a titolo meramente esemplificativo:

- debiti di natura tributaria sorti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale ma finalizzati al soddisfacimento dei bisogni familiari ed al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei conferenti (Cass. 3738/2015);

- debiti contratti in genere nell'esercizio di attività di impresa (Cass. 23876/2015; Trib. Palermo, ord. 3 marzo 2015);
- oneri condominiali e spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale (Cass. 23163/2014);
- debiti per abusivo godimento di immobile da parte dei coniugi per uso abitativo (Cass. 18248/2014).

Infine, parte della giurisprudenza di merito (da ultimo Tribunale di Lodi, ord. 14 gennaio 2016) in consapevole e motivato contrasto con il prevalente orientamento avallato dalla Suprema Corte (Cass. 11230/2003), ritiene che per i crediti derivanti da fatto illecito sia sempre possibile agire *in executivis* e non trovi applicazione il disposto di cui all'art. 170 c.p.c., sottolineando un argomento testuale della norma che fa riferimento esclusivamente a debiti "*contratti*", così includendo solo i debiti *ex contractu* ed escludendo quelli *ex delicto*;

e) è altresì orientamento consolidato che l'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava comunque su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (*ex pluribus*, Cass. 1652/2016; Cass. 4011/2013; Cass. 5385/2013; Cass. 2970/2013; Cass. 5684/2006; Tribunale di Palermo, ord. 3 marzo 2015; Tribunale di Reggio Emilia 20 maggio 2015; Tribunale di Parma 7 gennaio 1997) e può essere fornita anche a mezzo presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c.;

f) diviene invece irrilevante l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire comunque in via revocatoria (arg. ex Cass. 15862/2009).

Orbene, applicando i sopra delineati principi al caso di specie, mentre risulta soddisfatto il requisito di anteriorità della costituzione del fondo patrimoniale alla instaurazione alla procedura esecutiva essendo la costituzione del fondo annotata ai sensi dell'art. 162 c.c. in data 12.08.1998 e trascritta presso i RRII a norma dell'art. 2647 c.c. in data 24.03.1998, mentre il pignoramento risulta

trascritto in data 28.07.2005, al contrario non risulta fornita la prova, anche solo in via meramente presuntiva, nemmeno invero allegata dalla parte opponente, che i debiti fossero contratti per scopi estranei ai bisogni famigliari. Sul punto infatti, la parte opponente si è limitata ad allegare "la totale estraneità ai bisogni della famiglia" (cfr. pag. 7 ricorso), senza nemmeno offrire elementi a suffragio della deduzione, di contro fermamente contestata da tutti i creditori.

considerato che nulla osta alla prosecuzione della presente procedura esecutiva ed alla messa in vendita dei cespiti oggetto di regolare pignoramento; rilevato che, secondo condivisibile interpretazione della corte regolatrice (da ultimo, Cass. 22033/2011), il giudice della fase sommaria delle opposizioni esecutive (ex artt. 615, 617 o 619 c.p.c.) è chiamato a statuire necessariamente sulle spese di lite in applicazione del generale principio di cui all'art. 92 c.p.c., attesa la astratta definitività del provvedimento cautelare (in considerazione del fatto che l'instaurazione della fase di merito è meramente eventuale);

ritenuto di dover porre le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento in concreto applicabile per procedimenti cautelari (valore da 52.001,00 a 260.000,00), per fase di studio, introduttiva e decisoria, ed applicando valori minimi attesa la ridotta attività processuale svolta, a carico di parte opponente ed in favore di ciascuna parte opposta che ha depositato memorie difensive;

P.Q.M.

- 1) rigetta la istanza di sospensione del processo esecutivo;
- 2) fissa per la prosecuzione del processo esecutivo la udienza ex art. 569 c.p.c. del **14.04.2016 h 12,20;**
- 3) fissa il termine perentorio di 60 gg. per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, nel rispetto dei termini liberi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà a norma dell'art. 616 c.p.c.;
- 4) condanna parte opponente al pagamento in favore di ciascuna parte opposta che ha depositato memoria difensiva delle spese di lite che si quantificano in euro 2.632,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge.

Si comunichi alle parti costituite.

Como 14 marzo 2016

IL GIUDICE
Dott. Alessandro Patronzi